

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 981

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMÌ, DEL PENNINO, DUTTO*Presentata il 16 novembre 1979*

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione ed il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dei successivi decreti delegati 31 maggio 1974, è stata introdotta nella scuola la pratica del governo democratico, con l'obiettivo di « realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola, dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile ». Si trattava allora di una esperienza del tutto nuova rispetto alle tradizioni del nostro paese, da seguire perciò con la più scrupolosa attenzione, tanto più doverosa se si considera che nella scuola, in quanto istituzione educativa, si pongono le basi della società fu-

tura ed i fondamenti della civile convivenza. Non sempre, e non da parte di tutti, l'attenzione è stata tuttavia così scrupolosa e vigile come pure sarebbe stato necessario. Fin troppo spesso, al contrario, nella scuola si sono trasferiti e riflessi, più o meno accentuatamente, tutti i conflitti e le contraddizioni della nostra epoca e della nostra società, mentre gli organi di governo venivano sovente chiamati a discutere di problemi non di loro stretta competenza, disperdendo in quelli tempi ed energie senza peraltro conseguire concreti risultati in nessun campo.

Ma al di là di tutto questo, che riguarda il processo di sviluppo di ogni società, e che rientra nella normale prassi della vita democratica, tanto più ardua e impegnativa quanto più tende ad attuare

forme avanzate di libertà, giustizia, responsabilità, i nuovi organi di governo della scuola si sono spesso trovati in contrasto con la normativa precedente e con procedure burocratico-amministrative che si sono via via rilevate assai poco rispondenti alle esigenze di un moderno sistema di istruzione. A ciò si aggiunga che l'ordinamento, i contenuti, i metodi della scuola sono rimasti immutati, nonostante il mutamento politico-sociale intervenuto. Ciò è evidente soprattutto nella scuola secondaria superiore, che è tuttora quale venne delineata più di mezzo secolo fa, dalla riforma Gentile.

La legge 30 luglio 1973, n. 477, e i relativi decreti delegati rappresentano il primo avvio di quella profonda modifica, della scuola e del Ministero della pubblica istruzione, di cui si avverte l'urgente necessità. Ad essa, fecero fin dall'inizio riferimento i cittadini chiamati per la prima volta nel 1975 all'impegno democratico negli organi collegiali e alla partecipazione alla gestione della scuola. Le vicissitudini politiche degli anni successivi hanno però impedito l'elaborazione e l'approvazione di qualsiasi riforma, spegnendo progressivamente entusiasmi e speranze nei genitori, negli studenti, nei docenti. Intanto le condizioni in cui gli organi collegiali erano costretti a operare si facevano sempre più difficili, soprattutto a causa dei continui conflitti di competenze fra vecchie e nuove istituzioni, e delle inevitabili contraddizioni fra vecchia e nuova normativa.

È ormai giunto il momento di affrontare il problema in tutta la sua complessità, con l'obiettivo di rendere compatibili l'esercizio di una corretta partecipazione democratica ed i fini istituzionali che la scuola deve più che mai perseguire, sia attraverso l'azione educativa e didattica, sia attraverso l'attività organizzativa ed amministrativa.

Ciò significa che l'intera struttura del Ministero della pubblica istruzione deve essere globalmente ripensata in rapporto al quadro tracciato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, e dai decreti delegati, tenendo anche presenti le prospettive di riforma degli ordinamenti scolastici, con l'obiettivo di garan-

tire a tutti i cittadini la più alta qualità dei processi educativi e di istruzione unitamente al pieno esercizio del diritto allo studio, in un quadro di collaborazione, di rispetto delle minoranze, e quindi anche di corretta efficienza democratica.

Si tratta di un progetto di vasto respiro su cui tutte le forze politiche sono chiamate ad impegnarsi prima che scada il mandato delle rappresentanze elette nei vari organi di durata pluriennale.

L'accentuato stato di malessere recentemente manifestato dagli studenti a proposito della scarsa funzionalità degli organi di governo della scuola secondaria superiore, lo stesso carattere, necessariamente sperimentale, dell'azione educativa, in cui rientra anche la pratica della democrazia, suggeriscono tuttavia di intervenire con urgenza almeno a livello di classe e di istituto, al fine di dare subito rinnovato slancio alla scuola, nell'attesa che più ampi provvedimenti riformatori vengano concretamente proposti e approvati.

In questa direzione si muove la presente proposta di legge, limitata alla componente studentesca nella scuola secondaria superiore e artistica, nella convinzione che essa possa far superare le più immediate difficoltà, senza peraltro inficiare in alcun modo la funzionalità complessiva della scuola.

Il rinvio elettorale che la proposta comporta, limitato alla sola componente studentesca, consente infatti a tutti gli organi per cui si richiede integrazione o modifica, cioè il consiglio di classe e di istituto, di mantenere inalterata la propria piena validità ed efficacia, e questo in base all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, che al primo comma recita: «L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza». Per quanto poi concerne il Consiglio di classe, va ricordato che i più significativi compiti ad esso attribuiti riguardano la sola componente docente, come risulta dall'articolo 3 del citato decreto: «Le competenze relative alla rea-

lizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la presenza dei docenti». In questo senso nessun intralcio dovrebbe derivare dal rinvio delle consultazioni, in quanto la normale attività di coordinamento didattico e di valutazione periodica può e deve svolgersi con la sola presenza dei docenti.

La presente proposta non lede dunque i compiti istituzionali dei docenti. Essa tende invece ad accentuarne la specificità e l'efficacia, riservando alle riunioni allargate a tutti gli alunni e a tutti i genitori degli alunni stessi, compiti di mediazione, di discussione, di reciproca informazione, in vista di una maggiore efficacia dell'azione educativa e didattica.

Già da tempo il nostro gruppo ha individuato nel Consiglio di classe il momento più importante del rinnovamento della scuola, ed in questo allargamento del confronto fra genitori, studenti e docenti delle singole classi, lo strumento più idoneo a superare alcune incertezze presenti nel testo della legge 30 luglio 1973, n. 477, e nei successivi decreti delegati.

È infatti nostra convinzione che nel consiglio di classe, in sede allargata, cioè quando è prevista la presenza dei genitori e degli alunni, debba avvenire la mediazione tra le indicazioni degli utenti della scuola, che, ovviamente in modo non tecnico, propongono alla attenzione della istituzione le loro aspettative, le loro speranze, le loro perplessità, e la traduzione di queste indicazioni in proposte tecniche, formulate correttamente grazie all'intervento dei docenti della classe, che in seguito saranno impegnati a portarle davanti al collegio dei docenti. Ai componenti del consiglio di classe si pongono dunque tre diverse responsabilità: ai genitori, di rendersi rispettosi interpreti delle attese del paese, agendo in dimensione politica e sociale e non da un punto di vista strettamente individuale. Essi devono cioè dimenticare, quanto più è possibile, di essere portatori di interessi personali e privati, propri e dei propri figli, avvertendo tutta la responsabilità di rappresentare una aspettativa che è dell'intera comunità.

A nostro avviso infatti la presenza dei «genitori», comunque sia stata prefigurata dal legislatore, non deve costituire la rappresentanza della «famiglia», intesa come entità arcaica, avulsa dal contesto o addirittura ad esso contrapposta, ma deve essere il mezzo perché dei cittadini, padri e madri di famiglia ma anche lavoratori ed elettori, entrino nel governo della scuola, affinché dalla loro partecipazione discendano scelte che coinvolgeranno l'intero ambito sociale.

Quanto agli studenti, essi devono saper superare il particolarismo della loro posizione — tra l'altro, di privilegio rispetto a quella dei loro coetanei che non frequentano la scuola —, anche quando questo leda immediatamente una loro posizione di comodo. Ciò significa che ad essi spetta di proporre innovazioni che giovinno allo sviluppo dell'intera società, superando così anche gli interessi di coloro che non hanno avuto la fortuna di poter proseguire negli studi regolari.

Sotto questo profilo, l'efficacia politica delle loro proposte è sempre direttamente proporzionale alla conoscenza che essi dimostrano di possedere dei problemi della condizione giovanile, specie in relazione ai temi dell'educazione permanente e dell'istruzione ricorrente.

I docenti, infine, devono compiere una duplice opera di mediazione, di grande rilevanza sociale e politica, in quanto ad essi è affidato l'incarico di tradurre, da un lato, in concrete proposte didattiche e pedagogiche l'indicazione proveniente dalla collettività, e dall'altro in discorsi semplici, accessibili a tutti e convincenti, le decisioni adottate dal collegio dei docenti.

Si tratta di un momento di profondo impegno, in cui le convinzioni democratiche dei docenti e le loro scelte politiche, si concretizzano nell'assunzione di responsabilità professionali, misurandosi anche con la difficoltà di interpretare in discorsi chiari e non riduttivi, il contenuto del loro sapere, delle loro conoscenze e capacità professionali, della loro funzione istituzionale. Il recupero del rapporto, oggi molto compromesso, tra scuola e società,

è soprattutto legato alle capacità che essi possono manifestare all'interno del consiglio di classe allargato, nel rendere partecipi genitori e alunni, soprattutto dei ceti meno abbienti, di quanto avviene all'interno della scuola.

Ecco perché noi sosteniamo l'opportunità di allargare il consiglio di classe, quando questo non è chiamato a decidere su questioni di specifica competenza dei docenti, a tutti i genitori ed a tutti gli alunni che vogliono parteciparvi, proprio per rendere possibile la reciproca, chiara informazione fra scuola e società. Ed ecco perché riteniamo che, pur nel rispetto della autonomia dei docenti, questi ultimi debbano tempestivamente rendere partecipi genitori ed alunni di quanto si viene decidendo in sede ristretta, cioè con la sola presenza dei docenti, soprattutto in materia di criteri di valutazione e di coordinamento interdisciplinare. È questo infatti il modo più corretto di esercitare la democrazia nella scuola, in quanto solo così si rendono realmente consapevoli alunni e genitori del processo educativo e formativo di cui gli uni sono diretti protagonisti, e di cui altri, indirettamente per quanto riguarda l'aspetto culturale della educazione, ma a pieno titolo per tutto il resto, sono collaboratori.

* * *

Un discorso a parte occorre fare intorno al lavoro dei docenti nei consigli di classe.

L'interpretazione corretta di tale lavoro, per evitare di cadere in velleitarismi pseudopopulistici o, all'opposto, in una celebrazione corporativa della preminenza della componente dei docenti, è che in tale sede si devono attuare l'organizzazione e la pianificazione degli interventi educativi, intese come compito professionale specifico degli insegnanti.

Si tratta infatti del momento in cui soprattutto per quanto riguarda la scuola media superiore, si possono avviare le iniziative più importanti in ordine a quel rinnovamento didattico di cui tutti sentono profonda esigenza.

I decreti delegati parlano in modo piuttosto vago di coordinamento interdisciplinare, ma dietro questo termine si celano molte insidie, in quanto il dibattito su che cosa debba intendersi per interdisciplinarietà è ancora molto aperto e spesso confuso.

Per interdisciplinarietà noi intendiamo almeno due cose, ed in questo duplice senso pensiamo si debba agire nei consigli:

l'esigenza di intendere il processo conoscitivo dell'alunno come un fatto unitario, in cui convergono, ciascuna con i propri metodi ed i propri contenuti, le capacità che sono in grado di meglio sviluppare, le diverse discipline, da intendersi come altrettanti punti di vista, dai quali i contenuti e i problemi possono essere specialisticamente considerati;

la necessità di programmare in modo integrato l'attività scolastica, non tanto facendo collimare le diverse parti e i contenuti dei programmi ministeriali, o in base ad affinità di argomento, o a contemporaneità cronologica (il che in fondo da tempo accade), ma con l'adottare per tutte le discipline direttive e strategie simili. Questo significa programmare unitariamente l'azione didattica ed educativa, convenendo sui fini da raggiungere, e cioè sulla acquisizione di determinate abilità o capacità mentali e manuali, nonché sulla valutazione, e sull'impostazione fondamentale dell'azione didattica.

Ciò non esime dall'adottare tecniche e metodi di volta in volta adeguati agli scopi e alle situazioni. D'altra parte, ogni momento dell'insegnamento può essere ricondotto ad un principio comune, e cioè al rifiuto del dogma, all'impegno di presentare tutto il sapere nei suoi aspetti problematici, nel ripercorrere il più possibile, all'interno di ampi quadri di riferimento, gli itinerari attraverso i quali la scienza è arrivata alle sue proposizioni attuali, sottolineandone il carattere provvisorio, la intrinseca falsificabilità, ma anche la validità rispetto ai moduli logici adottati, lo sforzo di sistemazione organica e razionale di quello che, senza la

scienza, altro non sarebbe che un coacervo di osservazioni occasionali.

L'altro argomento riservato ai docenti in sede ristretta è quello della valutazione. Su questa scottante materia intendiamo qui chiarire che proprio in consiglio di classe, nel confronto con i concreti problemi che quotidianamente si pongono ai docenti, si potrà, meglio che altrove, cominciare ad attuare la necessaria ricerca docimologica, individuando quei nuovi e più precisi metodi di misurazione, di cui si sente particolarmente bisogno nella scuola italiana.

In consiglio di classe i docenti potranno infine tentare di elaborare le prove interdisciplinari più idonee a rendere possibile la verifica e la valutazione delle capacità che saranno state indicate come obiettivi specifici del lavoro della classe.

Al di là comunque del necessario intervento chiarificatore sui compiti e sulla composizione del consiglio di classe, va tenuta presente, in sede di modifica legislativa, la necessità, per studenti e genitori delle varie classi, di avere una sede stabile in cui dibattere i problemi connessi con l'andamento della vita scolastica, parallelamente a ciò che i docenti fanno nell'ambito del collegio. Occorre infatti individuare una sede più ampia di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416 (consigli di classe, consigli di istituto) in cui la rappresentanza di genitori e studenti è necessariamente esigua, se non si vogliono costringere le due componenti ad identificare il momento del dibattito allargato esclusivamente con le assemblee, di classe e di istituto.

A questo scopo proponiamo che in tutte le scuole vengano resi obbligatori i comitati, degli studenti e dei genitori, previsti dal quarto comma dell'articolo 43, e dal secondo comma dell'articolo 45 del citato decreto 416, ma non sempre costituiti. Il potenziamento di questi due organi, così come prefigurato nella nostra proposta, consente altresì di garantire una maggiore responsabilità degli eletti rispetto alla loro base; un efficace, responsa-

bile, tempestivo controllo sull'operato degli organi elettivi, nonché l'opportuno superamento dell'assemblearismo, che potrebbe apparire — qualora non si intervenisse in questa direzione — l'unico correttivo possibile al necessario contenimento numerico dell'organo di governo dell'istituto.

Ci sembra altresì che la costituzione di un organo sufficientemente ampio, non circoscritto alla singola classe, possa indurre genitori e studenti a non lasciarsi condizionare dagli interessi personalistici e delle ambizioni private che tendono a manifestarsi in consiglio di classe, portandoli a farsi — con sempre maggiore consapevolezza — espressione non solo delle istanze degli studenti e delle famiglie, ma anche dei più vasti interessi della società civile.

* * *

Tali convinzioni, unitamente alla certezza che la normale attività scolastica non sarà in alcun modo frenata e inceppata, ci confortano nel momento in cui chiediamo al Governo talune modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonché il rinvio delle elezioni per la componente studentesca nei consigli d'istituto.

A questo proposito ricordiamo che lo stesso decreto delegato n. 416 prevedeva all'articolo 24 che « Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, fossero effettuate, quando è possibile, congiuntamente », senza peraltro imporre obblighi vincolanti in tale senso. Il che giustifica il rinvio in considerazione della eccezionalità della situazione attuale.

Riteniamo, dunque, che la presente proposta di legge possa essere un corretto strumento di mediazione tra i fini di funzionalità ed efficacia educativa e d'istruzione che la scuola deve in ogni momento perseguire, e l'esigenza di attuare — nella scuola e nella società — forme di democrazia sempre più sostanziali ed aperte, nel pieno rispetto della legge.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In particolare, i singoli articoli prevedono:

Art. 1. — La esatta individuazione dei compiti del consiglio di classe, costituito nella scuola secondaria superiore ed artistica, dalla sola componente docente.

Art. 2. — L'obbligo di allargare periodicamente i consigli di classe all'intera componente studentesca ed alla totalità dei genitori che desiderino assistervi. Scopo della nuova norma è quello di « agevolare ed estendere » al massimo i rapporti tra le diverse componenti coinvolte nel processo educativo e di istruzione, così come già peraltro previsto dallo spi-

rito dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Artt. 3/4. — La costituzione in tutte le scuole del Comitato studentesco e del Comitato dei genitori, già consentiti dal citato decreto n. 416, e resi ora obbligatori in tutte le scuole. A tali Comitati vengono attribuiti precisi compiti consultivi nei confronti sia dei Consigli di istituto sia dei Collegi dei docenti.

Artt. 5/6. — La individuazione dello strumento giuridico e amministrativo idoneo a consentire il rinvio delle elezioni per la componente studentesca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Consiglio di classe
nella scuola secondaria superiore).*

Nella scuola secondaria superiore e artistica il consiglio di classe è costituito da tutti i docenti di ogni singola classe. Esso è presieduto dal preside oppure da un docente membro del consiglio, suo delegato. Il consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di realizzare il coordinamento didattico e interdisciplinare, nel quadro della programmazione educativa e didattica.

Esso procede altresì alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

ART. 2.

(Consiglio di classe allargato).

Su richiesta di almeno due terzi dei docenti membri del consiglio di classe, o di due terzi degli studenti e dei genitori di ciascuna classe, e comunque almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, il consiglio di classe si riunisce congiuntamente alle assemblee dei genitori e degli alunni della classe stessa.

L'ultimo consiglio di classe allargato di ciascun anno scolastico deve svolgersi un mese prima dello scrutinio finale ed essere dedicato alla discussione dei criteri di valutazione già decisi dal consiglio di classe, nel quadro della propria programmazione. Esso ha il fine di promuovere negli alunni forme di autovalutazione ed autocorrezione del metodo di lavoro adottato.

Il consiglio di classe allargato è presieduto dal preside o da un docente della classe, suo delegato. Le funzioni di se-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gretario sono attribuite dal preside ad uno dei docenti membri del consiglio di classe.

Il consiglio di classe allargato si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di discutere nel quadro della programmazione educativa e didattica decisa dal consiglio di classe, in piena autonomia, l'attuazione del piano di lavoro deliberato, con il fine di agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori, studenti.

Il consiglio di classe ha altresì il compito di formulare al collegio dei docenti e al consiglio di istituto, per quanto di competenza di ciascun organo, proposte in ordine all'azione educativa e didattica svolta nella classe, nonché attività di sperimentazione, iniziative culturali anche di tipo extrascolastico, interventi di recupero e sostegno.

ART. 3.

(Comitato studentesco).

Gli alunni di ciascuna classe eleggono all'inizio di ogni anno scolastico in occasione della prima assemblea, da indirsi entro il primo mese di scuola, due delegati, eletti con voto limitato.

I delegati degli studenti eletti in tutte le assemblee di classe di ciascun istituto costituiscono il Comitato studentesco.

Il comitato studentesco è presieduto da uno studente eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le funzioni di segretario sono svolte da uno studente eletto a maggioranza.

Al Comitato studentesco viene trasmessa preventivamente copia dell'ordine del giorno del collegio dei docenti e del Consiglio di istituto. Sugli argomenti all'ordine del giorno il Comitato studentesco è tenuto ad esprimere un parere di cui il preside dà lettura al collegio dei docenti e al consiglio di istituto prima che abbia inizio la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Delegazioni del comitato studentesco possono essere sentite dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, su questioni specifiche all'ordine del giorno.

ART. 4.

(Comitato dei genitori).

I genitori degli alunni di ciascuna classe eleggono all'inizio di ogni anno scolastico, in occasione della prima assemblea, da indirsi entro il primo mese di scuola, due delegati eletti con voto limitato.

I delegati dei genitori eletti in tutte le assemblee di ciascun istituto costituiscono il comitato dei genitori.

Il comitato dei genitori è presieduto da un genitore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le funzioni di segretario sono svolte da un genitore eletto a maggioranza.

Al comitato dei genitori viene trasmessa preventivamente copia dell'ordine del giorno del collegio dei docenti e del consiglio di istituto. Sugli argomenti all'ordine del giorno il comitato dei genitori è tenuto ad esprimere un parere di cui il preside dà lettura al collegio dei docenti e al consiglio di istituto prima che questi iniziano i loro lavori.

Delegazioni del comitato dei genitori possono essere sentite dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto su questioni specifiche all'ordine del giorno.

ART. 5.

(Norma transitoria).

Le elezioni già indette per l'anno 1979-1980 relative alla componente studentesca nel consiglio di istituto sono sospese.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, indice le elezioni relative alla componente studentesca nel consiglio di istituto. Nello stesso periodo si svolgono le assemblee degli studenti e dei genitori delle singole classi, per procedere alle elezioni dei delegati al Comitato studentesco e al Comitato dei genitori.

Negli anni successivi le elezioni della componente studentesca si svolgono nello stesso giorno in cui si svolgono le elezioni delle altre componenti.

ART. 6.

(Rinnovo della componente studentesca nei consigli di istituto).

Fino all'entrata in vigore della presente legge i consigli di istituto della scuola secondaria superiore e artistica restano in carica come costituiti al termine dell'anno scolastico 1978-79, salvo la componente studentesca, che verrà rinnovata secondo le modalità previste dal precedente articolo 5.

Per la sostituzione dei membri eletti vi rappresentanti delle componenti non studentesche, restano ferme le norme di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.